



**CONSORZIO DI GESTIONE**  
**PARCO STORICO DI MONTE SOLE**  
40043 MARZABOTTO – Via San Martino, 25 – CF : 01632601207

# **S T A T U T O**

**Approvato con deliberazione del Consiglio n.ro 11 del 27 Dicembre 2006**

# TITOLO I° - Norme generali

## Art. 1

(Denominazione e scopo)

1. E' costituito il Consorzio di gestione del Parco Storico di Monte Sole per la realizzazione e gestione del Parco storico di Monte Sole perseguendo le finalità della Legge Regionale istitutiva n. 19 del 27.05.1989 in un costante rapporto di partecipazione e coinvolgimento delle Comunità locali interessate.

In particolare la specificità del Parco storico, unico nel suo genere, e l'essenza storica delle sue finalità, implicano la partecipazione di tutte le componenti ideali e politiche che animarono la Resistenza al nazifascismo, nonché delle Comunità protagoniste dei tragici eventi di Monte Sole.

Finalità del Parco sono:

- a) restaurare e conservare il patrimonio storico della zona soggetta a tutela nonché realizzare gli interventi necessari a tutelare, mantenere e valorizzare l'ambiente naturale;
  - b) ricostruire, conservare e diffondere la memoria degli episodi dell'insorgenza partigiana e in particolare della brigata "Stella Rossa", per la liberazione d'Italia, unitamente a quella degli eventi accaduti nell'autunno 1944 a Monte Sole e nel circostante territorio tra Reno e Setta che videro lo scatenarsi della barbarie nazifascista contro inermi popolazioni, l'eccidio spietato di uomini, donne, vecchi e bambini, nel quale si attuò il sacrificio di intere comunità,
  - c) mantenere aperta la riflessione su quei fatti, partendo dalle motivazioni della medaglia d'oro al valor militare conferita alla città di Marzabotto e approfondire la conoscenza storica e scientifica delle condizioni materiali, sociali e culturali che favorirono la nascita del fenomeno fascista in Italia e del fenomeno nazista in Germania con la conseguente costruzione della sua macchina di morte. In particolare vanno promossi studi, ricerche, incontri che, approfondendo la conoscenza dei fatti e delle loro cause più influenti e meno evidenti, aiutino a vigilare, con coscienza lucida ed attenta, sugli avvenimenti del mondo attuale per opporsi ad ogni pur pallido indizio di rinascita di un "sistema di morte e di sterminio" finché vi sia tempo, e in questo modo offrire alle giovani generazioni una vera e propria "scuola di pace" che sappia indicare le vie nuove per la concordia e lo sviluppo dei popoli, sulla base delle esperienze del passato nonché sui valori di libertà, solidarietà umana, giustizia sociale e dignità della persona, che furono tanto vivi nella popolazione locale che animò la Resistenza, che sono sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana e che devono essere instancabilmente affermati;
  - d) sostenere tutte quelle attività sociali, economiche e produttive che, compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente naturale, possano contribuire a riportare la vita tramite la pacifica attività umana, laddove si volle seminare morte e distruzione sotto l'impulso dell'aberrante ideologia del Terzo Reich.
2. Il Consorzio garantisce la corretta gestione del Parco nel rispetto dei principi della semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, in un costante rapporto di partecipazione delle comunità locali interessate e di interazione con i portatori di interessi operanti nell'area del Parco tra cui, in particolare, le organizzazioni professionali agricole.
  3. Il Consorzio può gestire direttamente centri visita o altre strutture funzionali alla attività del parco anche se situate al di fuori della zona perimetrata. Può assumere la gestione, per le finalità e gli obiettivi gestionali di cui alla Legge Regionale istitutiva, anche di territori esterni al Parco qualora gli venga indicato dagli enti competenti.
  4. Gestisce con personale qualificato il Centro di Documentazione denominato "Centro di Documentazione sulle stragi nazifasciste e le rappresaglie di guerra" con sede in Marzabotto.
  5. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato, sono deliberate dal Consiglio.

**Art. 2**  
(Sede Legale)

Il Consorzio ha sede legale presso il "Poggiolo"-Marzabotto, via San Martino n.ro 25.

**Art. 3**  
(Quote di Partecipazione)

1. Le quote di partecipazione dei singoli enti del Consorzio sono determinate percentualmente in base agli accordi intervenuti tra gli Enti stessi e secondo i seguenti parametri valutati ciascuno in egual misura:
  - porzione territoriale interessata dal Parco;
  - entità del contributo annuo consortile;
2. Per gli enti sovracomunali (Province e Comunità Montane, altre forme associative ex L.R. 26 aprile 2001, n.11) il parametro territoriale è valutato nella misura del 20%;
3. Per gli Enti (Province, Comunità Montane e Comuni) interessati alla gestione del Parco, che non conferiscono allo stesso parti del territorio, la quota di partecipazione è determinata unicamente sulla base dell'entità del contributo annuo consortile.
4. Le quote di partecipazione concorrono a determinare il quorum necessario per la validità delle decisioni del Consiglio del Consorziale secondo quanto previsto dall'articolo 14.
5. Sono membri del Consorzio i seguenti Enti con le rispettive quote di partecipazione determinate in base agli accordi intervenuti tra gli Enti stessi:
  - = 20% Provincia di Bologna
  - = 10% Comunità Montana alta e media valle del Reno (zona 10)
  - = 10% Comunità Montana delle valli del Savena e dell'Idice (zona 11)
  - = 20% Comune di Marzabotto
  - = 10% Comune di Bologna
  - = 15% Comune di Monzuno
  - = 15% Comune di Grizzana Morandi

**Art. 4**  
(Patrimonio)

Il patrimonio consortile è costituito da:

- = beni immobili e mobili in dotazione al consorzio e conferiti dagli enti facenti parte dello stesso;
- = beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
- = ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto.

**Art. 5**  
(Informazioni agli Enti consorziati)

1. Il Consorzio trasmette agli enti consorziati, prima dell'esame in Consiglio, avviso di deposito relativo alle proposte inerenti il Bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo, al Piano Territoriale, al Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, al Regolamento del Parco, alla dotazione organica e alle proposte di modifica a detti atti oltre che alle acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.

2. Eventuali osservazioni degli enti agli atti del Consorzio devono pervenire allo stesso entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso di deposito di cui al comma 1, trascorsi i quali il Consorzio può validamente deliberare in merito.
3. Gli organi del Consorzio possono promuovere altresì ogni altra forma di partecipazione degli Enti consorziati per quanto riguarda gli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio medesimo.

## **TITOLO II° - Partecipazione**

### **Art. 6**

(Informazione alla comunità locale)

1. Il Consorzio assicura l'informazione permanente sulla propria attività, utilizzando i mezzi ritenuti idonei, secondo le attuali tecniche di comunicazione.
2. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti, o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, che deve assicurare a tutti i cittadini l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

### **Art. 7**

(Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati da apposito regolamento del Consorzio.

## **TITOLO III° - Struttura del Consorzio**

### **Art. 8**

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

- = Il Consiglio
- = Il Comitato Esecutivo
- = Il Presidente
- = L'organo di revisione

### **Art. 9**

(Organi consultivi)

1. Sono organi consultivi del Consorzio:

- = Il Comitato per le onoranze ai combattenti per la libertà ed alle vittime degli eccidi
- = Il Comitato per la ricerca e la consulenza storica
- = Il Comitato Tecnico scientifico
- = La Consulta

### **Art. 10**

(Disposizioni comuni)

1. L'avviso di convocazione della riunione degli organi collegiali deve essere inviata con lettera raccomandata a.r., ovvero a mezzo fax, telegramma o per via telematica, almeno cinque giorni antecedenti la seduta.
2. In caso di urgenza, la riunione potrà essere indetta con preavviso di almeno ventiquattro ore.

## **CAPO I° - Il Consiglio**

### **Art. 11**

(Composizione)

1. Il Consiglio è composto dai rappresentanti degli Enti consorziati, nelle persone del Sindaco o del Presidente o loro delegati.
2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione o sospensione dei componenti del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
3. Il Consiglio è permanente ed il potere di rappresentanza dei singoli membri cessa di diritto quando il Sindaco od il Presidente dei singoli Enti consorziati è sostituito nella carica. Analogamente il potere di rappresentanza cessa di diritto in caso di revoca o decadenza della delega.

### **Art. 12**

(Attribuzioni)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consorzio.

2. Spetta al Consiglio deliberare limitatamente a:

- = proposte di modifica dello Statuto;
  - = documento preliminare del Piano Territoriale del Parco;
  - = regolamenti, salvo quello sull'ordinamento degli uffici;
  - = bilancio preventivo pluriennale ed annuale ed il conto consuntivo;
  - = programmi annuali di investimento e di spese che impegnino il bilancio per più esercizi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - = criteri generali relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - = rapporto da trasmettere alla Regione al fine della predisposizione del programma regionale di cui all'art. 12 L.R. n° 6/2005;
  - = definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni;
  - = progetti di intervento particolareggiato;
  - = programma Triennale di gestione e valorizzazione del parco e relativi programmi attuativi annuali;
  - = partecipazione del consorzio ad enti, società, associazioni ed Enti di gestione Parchi;
  - = contrazione di mutui e aperture di crediti non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio;
  - = affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  - = acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio e che non ne costituiscano mera esecuzione e comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Comitato esecutivo e del Direttore del Parco;
3. Il Consiglio può eleggere al proprio interno un Presidente, il quale resta in carica per lo stesso periodo in cui resta in carica il Consiglio, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Comitato Esecutivo, l'Organo di revisione, nomina i rappresentanti del Consiglio presso altri enti, nomina il Comitato per le onoranze ai combattenti per la libertà ed alle vittime degli eccidi, il Comitato per la ricerca e la consulenza storica, il Comitato Tecnico scientifico e la Consulta determina le indennità di carica dei membri degli organi del Consorzio;
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Consorzio, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere adottate dal Comitato Esecutivo e devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi all'adozione e comunque entro i termini previsti dalla legge.
5. Nel caso in cui non si sia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio le nomine e le revocche di cui al comma 3 del presente articolo sono di competenza del Consiglio.

### **Art. 13**

#### **(Convocazione)**

1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal suo Presidente, ove nominato, o dal Presidente del Consorzio che ne formula l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal componente espressione dell'Ente consorziato portatore della quota associativa più alta.
2. Il Consiglio è altresì convocato dal suo Presidente, ove nominato, o dal Presidente del Consorzio, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno due componenti il Comitato Esecutivo.
3. Della convocazione è data notizia con avviso da pubblicarsi all'Albo delle pubblicazioni del Consorzio ed eventualmente sul sito Internet.
4. Nel caso in cui si sia proceduto alla nomina del Presidente del Consiglio, alle riunioni del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consorzio.

### **Art. 14**

#### **(Funzionamento)**

1. Il consiglio si riunisce almeno due volte l'anno.
2. Di ciascuna adunanza è redatto verbale dal Segretario del Consorzio, che partecipa alle sedute senza diritto di voto.

3. Il verbale è sottoscritto congiuntamente dal Presidente del Consiglio, ove nominato, o dal Presidente del Consorzio e dal Segretario.
4. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione al Consorzio; in seconda convocazione è necessaria la presenza di un numero di componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote consortili.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti le cui quote raggiungano almeno il 51%.
6. Sono salve eventuali maggioranze speciali previste dalle legge o dal presente Statuto.
7. Alle deliberazioni del Consiglio si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio Comunale, in quanto compatibili, salvo sia diversamente previsto dal Presente Statuto.
8. Tutte le deliberazioni, ad eccezione delle deliberazioni concernenti persone, sono adottate con votazione palese, salvo che non sia diversamente disposto.
9. Gli atti di cui all'art. 5, comma 1 debbono essere comunicati, a fini informativi, agli Enti Consorziati entro trenta giorni dalla conseguita loro esecutività.
10. Qualora il Consiglio non provveda all'elezione ed alla nomina degli organi del Consorzio di cui all'art. 12, comma 3, il Presidente del Consorzio, ove già nominato, o il rappresentante dell'Ente portatore della quota associativa più alta o, a parità di quote, il rappresentante più anziano di età, inoltra apposita comunicazione alla Regione per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 30 della L.R. 6/2004.

## **CAPO II° - Comitato esecutivo**

### **Art. 15** ( Attribuzioni)

1. Il Comitato esecutivo è organo esecutivo degli indirizzi determinati dal Consiglio, ad esso spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell'ente, ivi comprese la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi, ove previsto, e l'adozione di regolamenti ed atti concernenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

### **Art. 16** (Composizione, nomina e durata)

1. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente del Consorzio e da un numero di componenti da quattro a sei,
2. Il Comitato Esecutivo resta in carica quanto previsto dalla legge per gli organi degli enti locali e comunque fino all'elezione del nuovo Comitato.
3. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e possedere una comprovata competenza nel campo della conservazione, valorizzazione e gestione degli ambienti naturali nonché conoscenza dei luoghi e delle vicende storiche che hanno portato alla nascita del Consorzio.
4. Il Comitato esecutivo dovrà obbligatoriamente avere la presenza nel suo seno di un rappresentante del Consorzio Agro-silvo-pastorale di Monte Sole.

### **Art. 17** (Convocazione e funzionamento)

1. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente del Consorzio di propria iniziativa, o su richiesta di almeno tre componenti.
2. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la pubblicazione sull'Albo delle pubblicazioni del Consorzio.

3. Il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

### **Art. 18**

#### **(Scioglimento, decadenza e sostituzioni)**

1. Nei casi in cui il Comitato esecutivo non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, il Consiglio, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo.
2. I Componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Comitato esecutivo decadono dalla propria carica per effetto della deliberazione adottata dal Consiglio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Comitato esecutivo, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

## **CAPO III° - Presidente del Consorzio**

### **Art. 19**

#### **(Attribuzioni)**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il Comitato Esecutivo, sovrintende agli uffici ed ai servizi, ne nomina e revoca i responsabili, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.
2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri al Consiglio.
3. Il Presidente nomina, tra i componenti del Comitato esecutivo, un vice Presidente che lo sostituisce in via generale in caso di assenza, impedimento, o in caso di vacanza della carica. In caso di assenza o impedimento anche del vice Presidente, le funzioni sono assunte dal componente del Comitato esecutivo più anziano di età.
4. Nel caso in cui non sia stato nominato il Presidente del Consiglio, il Presidente del Consorzio assume tutte le prerogative del Presidente del Consiglio.

### **Art. 20**

#### **(Elezione)**

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio tra persone in possesso di idonee conoscenze in campo naturalistico e di gestione dei sistemi territoriali nonché conoscenza dei luoghi e delle vicende storiche che hanno portato alla nascita del Consorzio, a maggioranza qualificata dei due terzi delle quote di partecipazione; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. In questo caso risulta eletto colui che ha riportato la maggioranza relativa delle quote presenti.
2. Il Presidente resta in carica quanto il Comitato Esecutivo e comunque fino alla elezione del nuovo Presidente nel rispetto della normativa vigente.
3. E' rieleggibile secondo la normativa vigente in materia di elezioni del Sindaco.

## **CAPO IV° - Organo di revisione**

### **Art. 21**

#### **(Attribuzioni)**

1. L'Organo di revisione o Sindaco Revisore, svolge funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, ed è composto da un minimo di uno ad un massimo di tre componenti effettivi e da un numero corrispondente di supplenti, nominati dal Consorzio tra gli iscritti all'apposito registro presso il Ministero di Grazia e Giustizia di cui agli art. 1 e ss. del Decreto lgs. n. 88 del 27 gennaio 1992, per cinque anni, rieleggibili per una sola volta.
2. L'Organo di Revisione o Sindaco Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e, su richiesta del Presidente del Consorzio, presenza all'apposita seduta del consiglio, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. L'Organo di revisione o Sindaco Revisore può essere sentito dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro del Consiglio muova rilievi sulla gestione dell'Ente, il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.
4. Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti per gli Enti Locali.

## **CAPO V°- ORGANI CONSULTIVI**

### **Art. 22**

#### **Comitato per le onoranze ai Combattenti della Libertà ed alle vittime degli eccidi**

Il Comitato per le onoranze ai Combattenti della libertà ed alle vittime degli eccidi viene nominato dal Consiglio entro 90 giorni dal suo insediamento ed è composto da un numero massimo di quindici componenti.

Detti componenti, esterni al Consiglio, dovranno essere scelti tra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e possiedano comprovata conoscenza dei luoghi e delle vicende storiche che attengono al Parco.

Il Comitato dovrà avere nel suo seno la presenza di un familiare per ognuna delle medaglie d'oro al valore militare: Mario Musolesi, don Giovanni Fornasini, Francesco Calzolari e Gastone Rossi.

I restanti componenti dovranno essere scelti, di regola, fra i rappresentanti di:

- = familiari dei caduti o dei superstiti;
- = Regione Emilia Romagna;
- = Associazioni Partigiane e Combattentistiche;
- = membri viventi del Comitato di Liberazione nazionale dei Comuni di Grizzana Morandi, Marzabotto e Monzuno;
- = Brigata Partigiana Stella Rossa.

(Per familiari si intendono: I parenti in linea retta di 1° e 2° grado: i parenti in linea collaterale di 2° e 3° grado e gli affini di 1°, 2° e 3° grado)

Il Comitato elegge nel proprio seno un Coordinatore.

Il Comitato si occupa della organizzazione di manifestazioni, incontri, scambi culturali e quant'altro utile al fine di mantenere vivo il ricordo del sacrificio dei cittadini vittime della lotta di Liberazione e dell'eccidio perpetrato dai nazifascisti nell'autunno del 1944, avendo come scopo la diffusione degli ideali di libertà, di giustizia sociale, di solidarietà e di cooperazione internazionale, per un mondo affrancato dalla violenza, ideali che costituiscono la base del patto unitario delle forze antifasciste della Resistenza che sono fondamento della Carta Costituzionale.

Il Comitato si occupa della gestione, potenziamento e divulgazione di documenti e testimonianze del Centro di Documentazione sulle stragi nazifasciste.

Alle riunioni del Comitato partecipa l'istruttore dirittivo storico culturale, senza diritto di voto, in qualità di segretario.

## **Art. 23**

### **(Comitato per la ricerca e la consulenza storica)**

Il Comitato per la ricerca e la consulenza storica è composto da nove membri scelti tra qualificati esperti in discipline storiche, umanistiche e sociali, di cui uno su indicazione dell'Istituto Regionale Ferruccio Parri e sono nominati dal Consiglio entro novanta giorni dal suo insediamento, su indicazione degli Enti consorziati.

Il Comitato per la ricerca e la consulenza storica elegge nel suo seno il Coordinatore.

I compiti del Comitato per la ricerca e la consulenza storica sono definiti dall'art. 6 della Legge Regionale n. 19 del 27 Maggio 1989.

Propone iniziative di studio attinenti agli scopi di cui all'art. 1 del presente Statuto da attuarsi in collaborazione con enti di ricerca e studiosi.

Il Comitato per la ricerca e la consulenza storica svolge inoltre il compito di consulenza permanente relativamente ad ogni tipo di documentazione storica e sociale necessaria ai fini di una corretta ed efficace gestione del Parco e può essere chiamato ad esprimere il proprio parere, non vincolante, su proposte di:

= Regolamento del Parco;

= Programma di sviluppo;

= Progetti di intervento particolareggiato;

= Progetti di restauro ambientale, educazione ambientale e ricerca scientifica.

Il Comitato esprime inoltre il proprio parere sul Programma annuale di investimenti e su ogni altra questione afferente la gestione del Parco, se richiesto dal Comitato Esecutivo o dal Direttore.

## **Art. 24**

### **(Consulta)**

1. La consulta del Parco viene nominata dal Consiglio ed è composta da:

= Un rappresentante delle organizzazioni sindacali;

= Un rappresentante delle associazioni ambientaliste;

= Un rappresentante delle associazioni agricole;

= Un rappresentante delle categorie dell'artigianato;

= Un rappresentante della categoria del commercio e turismo;

= Un rappresentante delle associazioni sportive e ricreative;

= Un rappresentante di istituzioni scolastiche e culturali.

2. La Consulta viene convocata dal Presidente del Consorzio o dal proprio Coordinatore, eletto secondo le modalità di funzionamento della stessa contenute in apposito regolamento approvato dal Consiglio per il parere obbligatorio sul programma di sviluppo del Parco ed ogni qualvolta lo richieda lo stesso Presidente o venga richiesto per iscritto da almeno 1/3° dei componenti il Consiglio per un parere sugli atti di programmazione e di indirizzo del Parco.

## **Art. 25**

### **(Comitato Tecnico Scientifico)**

1. Il Comitato tecnico scientifico è organismo consultivo costituito da un numero massimo di dieci componenti scelti tra esperti tecnico scientifici nel campo della conservazione e valorizzazione degli ambienti naturali.

2. Partecipa alle riunioni del Comitato il Direttore del Parco senza diritto di voto.

3. I componenti del Comitato non possono fare parte di altri organi del Consorzio.

4. Il Comitato tecnico scientifico è convocato dal Presidente del Consorzio oppure convocato e presieduto dal proprio Coordinatore eletto secondo le modalità di funzionamento della stessa contenute in apposito regolamento approvato dal Consiglio.

5. Il Coordinatore, ai sensi della Legge Regionale n. 6/2005, può essere invitato ad assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo quando vengono discusse argomenti di interesse del Comitato Tecnico Scientifico.

## **CAPO VI° - Organizzazione amministrativa e gestionale**

### **Art. 26**

(Nomina del Direttore)

1. Il Direttore è nominato dal Comitato Esecutivo, previa procedura selettiva.
2. L'accesso alla qualifica è riservato a laureati in possesso di comprovata competenza ed esperienza nella gestione dei sistemi naturali nonché conoscenza dei luoghi e delle vicende storiche che hanno portato alla nascita del Consorzio e degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa sul personale degli Enti Locali in relazione alla categoria prevista nella dotazione organica di cui all'articolo 32..
3. Il ruolo del Direttore può essere svolto da personale in possesso di adeguata professionalità, comandato o distaccato dalla Regione Emilia-Romagna o dagli enti consorziati, ovvero individuato a seguito di chiamata diretta con contratto a termine.

### **Art. 27**

(Attribuzioni del Direttore)

1. Il Direttore è responsabile della gestione operativa del Consorzio. In particolare:
  - = Cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dal Comitato Esecutivo secondo le proprie competenze;
  - = partecipa alle sedute del Comitato Esecutivo senza diritto di voto;
  - = cura i rapporti con tutti gli enti interessati alla gestione del Parco al fine di un loro coordinamento operativo;
  - = è responsabile del servizio di vigilanza ai fini del rispetto dei divieti e delle prescrizioni vigenti all'interno del Parco;
  - = esprime parere obbligatorio in ordine alla regolarità amministrativa degli atti, nonché il parere di regolarità contabile in assenza del responsabile del Servizio Ragioneria;
  - = ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli Uffici e dei Servizi consorziali;
  - = firma gli atti non riservati alla competenza degli organi del Consorzio;
  - = rappresenta il Parco in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente.
2. Il Comitato Esecutivo individua, tra i collaboratori del Consorzio, in caso di assenza o impedimento del Direttore, un sostituto.

## **Art. 28** Segretario

Il Segretario è nominato dal Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, tra personale esperto in materia giuridico contabile, reperito preferibilmente tra il personale degli enti consorziati sia esso in servizio o in quiescenza e resta in carica fino a che il Comitato Esecutivo non deliberi la sua sostituzione ed avrà le seguenti attribuzioni ed i seguenti compiti:

- = Assiste alle sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo e ne redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente;
- = coadiuva il Direttore nel provvedere all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dal Comitato Esecutivo;
- = è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni; ove manchi un responsabile di ragioneria esprime parere sulla regolarità contabile degli atti;
- = ove manchi il responsabile di ragioneria provvede alla regolare tenuta della contabilità dell'Ente, rilascia i mandati di pagamenti e le reversali d'incasso sottoscrivendoli, provvede alla redazione del Bilancio di Previsione, del Bilancio pluriennale e del Conto Consuntivo;
- = attesta la legittimità delle autorizzazioni;
- = esplica ogni altra attività ed ogni altro compito affidato dalle vigenti disposizioni al Segretario.

## **Art. 29** (Personale del Consorzio)

1. Il Consorzio esercita le funzioni con personale proprio il cui stato giuridico ed economico viene regolamentato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di personale degli enti locali, o mediante personale comandato o assegnato funzionalmente dagli enti consorziati e dalla Regione Emilia Romagna..

## **TITOLO IV° - Disposizioni finanziarie e finali**

### **Art. 30**

#### **(Gestione economico-finanziaria e contabile)**

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del Bilancio.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nel territorio degli enti facenti parte del Consorzio ed aventi uno sportello nel Comune ove ha sede il Consorzio stesso.
5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

### **Art. 31**

#### **(Entrate del Consorzio)**

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
  - = Contributi annui degli enti consorziati;
  - = Contributi annui della Regione;
  - = Contributi straordinari degli enti consorziati, della Regione, dello Stato e di altri enti;
  - = Proventi derivanti dalla gestione di attrezzature, di impianti e beni immobili;
  - = Proventi derivanti da concessioni e convenzioni;
  - = Rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
  - = Proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente;
  - = Eventuali altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

### **Art.32**

#### **(Investimenti e contratti)**

1. I contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'esecuzione di opere o lavori, l'acquisizione di servizi, o di forniture, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio, nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 33**

#### **(Primo insediamento degli organi del Consorzio)**

1. Il primo insediamento deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione dello Statuto del Consorzio.
2. Nella prima seduta il Consiglio, preso atto del proprio insediamento, elegge il proprio Presidente, ove previsto, ed il Presidente del Consorzio; provvede alla nomina del Comitato Esecutivo e dell'Organo di revisione.
3. In caso di impossibilità di insediamento dell'organo per mancato raggiungimento del quorum, il rappresentante dell'Ente portatore della quota associativa più alta riconvoca il Consiglio entro trenta giorni.
4. In caso di persistente impossibilità di insediamento dell'organo per mancato raggiungimento del quorum, il rappresentante dell'Ente portatore della quota associativa più alta inoltra apposta comunicazione alla Regione per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 30 L.R. 6/2004.
5. Per il primo Comitato esecutivo il Consiglio può stabilire, all'atto della nomina, una durata inferiore a quanto previsto all'art. 16, comma2.

### **Art. 34**

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Entro un anno dalla sua costituzione il Consorzio provvede ad approvare la dotazione organica.
2. Nelle more della dotazione della pianta organica il Consorzio espleta le proprie funzioni a mezzo di personale degli enti consorziati.
3. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 7, comma 1, l'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività dell'Ente in cui ha sede il Consorzio.
4. La nomina del Comitato per le Onoranze ai Combattenti della libertà ed alle vittime degli eccidi sarà effettuata dopo che la Regione Emilia Romagna, con apposita Legge Regionale avrà provveduto ad abrogare la L.R. 20 ottobre 1982, n.ro 47, istitutiva del Comitato Regionale Per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto, con conseguente scioglimento dello stesso e con la sua confluenza nel Consorzio, con le funzioni di cui all'articolo 22 del presente statuto.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, su applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.

\*\*\*\*\*

## INDICE

### TITOLO I° - Norme generali

Articolo 1 - Denominazione e scopo	Pag. 2
Articolo 2 - Sede Legale	Pag. 3
Articolo 3 - Quote di partecipazione	Pag. 3
Articolo 4 - Patrimonio	Pag. 3
Articolo 5 - Informazioni agli Enti consorziati	Pag. 3

### TITOLO II° - Partecipazione

Articolo 6 - Informazioni alle comunità locali	Pag. 5
Articolo 7 - Accesso, partecipazione e azione popolare	Pag. 5

### TITOLO III° - Struttura del Consorzio

Articolo 8 - Organi del Consorzio	Pag. 6
Articolo 9 - Organi consultivi	Pag. 6
Articolo 10 - Disposizioni comuni	Pag. 6

### CAPO I° - Il Consiglio

Articolo 11 - Composizione	Pag. 6
Articolo 12 - Attribuzioni	Pag. 6
Articolo 13 - Convocazione	Pag. 7
Articolo 14 - Funzionamento	Pag. 7

### CAPO II° - Comitato esecutivo

Articolo 15 - Attribuzioni	Pag. 8
Articolo 16 - Composizione, nomina e durata	Pag. 8
Articolo 17 - Convocazione e funzionamento	Pag. 8
Articolo 18 - Scioglimento, decadenza e sostituzioni	Pag. 9

### CAPO III° - Presidente del Consorzio

Articolo 19 - Attribuzioni	Pag. 9
Articolo 20 - Elezione	Pag. 9

### CAPO IV° - Organo di Revisione

Articolo 21 - Attribuzioni	Pag. 10
----------------------------	---------

### CAPO V° - Organi consultivi

Articolo 22 - Comitato per le Onoranze	Pag. 10
Articolo 23 - Comitato per la ricerca e la consulenza storica	Pag. 11
Articolo 24 - Consulta	Pag. 11

Articolo 25 - Comitato Tecnico scientifico Pag. 11

CAPO VI° - Organizzazione amministrativa e gestionale

Articolo 26 - Nomina del Direttore Pag. 12

Articolo 27 - Attribuzioni del Direttore Pag. 12

Articolo 28 - Segretario Pag. 12

Articolo 29 - Personale del Consorzio Pag. 13

TITOLO IV° - Disposizioni finanziarie e finali

Articolo 30 - Gestione economica finanziaria e contabile Pag. 14

Articolo 31 - Entrate del Consorzio Pag. 14

Articolo 32 - Investimenti e contratti Pag. 14

Articolo 33 - Primo insediamento organi del Consorzio Pag. 14

Articolo 34 - Disposizioni finali e transitorie Pag. 15

\*\*\*\*\*